



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere - Rel.

Opposizione
all'esecuzione ex
art. 615, c. 1, c.p.c.
Impugnazione
incidentale tardiva
art. 334, c. 1, c.p.c.

Ud. 9.6.2022 AC

Cron.

R.G.N. 24978/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 24978/2019 R.G. proposto da:

ENRICA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 1505, presso lo studio dell'avvocato Rosaria Greco, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Maggioni come da procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

VETRERIA s.a.s. di E.D. & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n. 223, presso lo studio dell'avvocato Cinzia Lauricella, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1865/2019 della CORTE di APPELLO di MILANO, depositata il 29.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 9.6.2022 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.



FATTI DI CAUSA

Enrica propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, in relazione al precetto notificatole ad istanza di Vetreria s.a.s. di E.D. & C. (di seguito, Vetreria per l'importo di € 24.529,17, fondato su assegno bancario di traenza dell'importo di € 23.823,96. L'opponente dedusse che detto assegno era stato emesso da Sapla Legnami s.r.l., in persona dei legali rappresentanti Cesare Moroni ed Enrica sicché non era ad essa riferibile in proprio, stante l'autonomia della propria posizione rispetto a quella della società di capitali; a seguito di successiva contestazione operata dalla circa la genuinità della propria sottoscrizione (seppur nella qualità), l'adito Tribunale dispose CTU grafica, che escluse la riferibilità di detta sottoscrizione alla stessa e conseguentemente dichiarò l'insussistenza del diritto di Vetreria di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente, in forza di detto assegno. La propose appello in relazione alla liquidazione delle spese, ritenute esigue, mentre l'opposta Vetreria gravò incidentalmente la sentenza, seppur tardivamente, deducendo l'intempestività del disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente, tuttavia non rilevata dal primo giudice. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 29.4.2019, rigettò l'appello principale, ma accolse l'impugnazione incidentale tardiva di Vetreria osservando che la aveva originariamente basato la propria opposizione all'esecuzione sulla supposta riferibilità dell'emissione dell'assegno a Sapla Legnami s.r.l. e che solo in corso di causa aveva in qualche modo contestato la genuinità della propria firma, donde la tardività del



disconoscimento ex art. 215 c.p.c., come appunto sostenuto da Vetreria

il giudice del gravame rilevò, poi, che l'originaria ragione della domanda, ossia la supposta non riferibilità dell'emissione dell'assegno ad essa in proprio, non poteva essere esaminata, perché non riproposta in appello ex art. 346 c.p.c.

Avverso detta sentenza Enrica _____ ricorre ora per cassazione, affidandosi a sette motivi, cui resiste con controricorso Vetreria _____ s.a.s.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver la Corte d'appello inserito nella motivazione della sentenza, erroneamente, l'affermazione per cui il precetto era basato su un "suo assegno" (ossia, di essa e che i legali rappresentanti della società che si pretendeva emittente dell'assegno erano appunto l'odierna ricorrente e Cesare Moroni, qualificato come suo marito.

1.2 – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c., censurandosi la decisione nella parte in cui s'è ritenuto che la questione della non riferibilità del debito ad essa _____ in proprio non fosse stata riproposta in appello e dovesse intendersi rinunciata, tale onere non essendo configurabile rispetto a domande integralmente accolte in primo grado, come quella in questione.

1.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2462 c.c., per essere stato emesso l'assegno in questione da Sapla Legnami s.r.l., cui soltanto il debito è riferibile.



1.4 – Con il quarto, quinto ed ulteriore motivo (anch'esso rubricato come quinto, ma in realtà consistente in un sesto motivo), si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia: a) in relazione alla alterità soggettiva tra la società emittente ed essa nonché riguardo alla accertata sottoscrizione apocrifia; b) in relazione alla considerazione, effettuata dal giudice d'appello, circa la tardività del disconoscimento, non essendosi considerato che non v'era ragione di disconoscere già con l'opposizione la propria firma, perché l'assegno era stato emesso dalla predetta società; c) in relazione alla liquidazione delle spese, oggetto dell'impugnazione principale, nulla essendo stato detto al riguardo dal giudice d'appello.

1.5 – Infine, con il settimo motivo (formalmente sesto) si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., per non aver la Corte d'appello rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da Vetreria nonostante fosse stato tardivamente proposto ed in relazione ad un capo della sentenza diverso da quella oggetto dell'appello principale.

2.1 – Deve esaminarsi per primo, nell'ordine logico in quanto potenzialmente dirimente, il settimo motivo. Esso è infondato.

2.2 – La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello non avrebbe comunque potuto esaminare l'impugnazione incidentale di Vetreria in quanto tardivamente proposta ed in relazione ad un capo diverso rispetto a quello dell'appello principale, limitato, come s'è detto, al solo regolamento delle spese; la richiama, all'uopo, i precedenti di Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, n. 18415, Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29593, e Cass., Sez. II, 22 agosto 2018, n. 20963.



acquiescenza, sicché detta impugnazione può anche riguardare un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o investire lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere (così, di recente, Cass., Sez. III, 11 novembre 2020, n. 25285, Rv. 659582-01, nonché Cass., Sez. L, 17 novembre 2020 n. 26164, Rv. 659545-01).

2.4 – Come in parte anticipato, sul tema in parola possono riscontrarsi, in verità, numerosi interventi di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno per lo più riguardato il problema in parola nell’ambito del processo litisconsortile, o con pluralità di parti, specie in riferimento a cause scindibili, ex art. 332 c.p.c.

In questo specifico ambito, in particolare, Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29593, Rv. 651287-01, peraltro pure invocata dalla ricorrente principale, ha affermato che *“In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall’appellante principale sul capo relativo al ruolo)”*.



Detto principio si pone senz'altro in linea con un più risalente indirizzo, affermato, ormai tre lustri orsono, da Cass., Sez. Un., 27 novembre 2007, n. 24627, Rv. 600589-01, resa a composizione di contrasto, così massimata: *"Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale"*.

In quest'ambito, si registra però un più recente approdo interpretativo che non appare del tutto in linea con quello testé descritto: infatti, Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23903, Rv. 659289-02, ha affermato (regolando la giurisdizione) che *"In tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo termine, non possono giovare dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma"*.



esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte 'contro' la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c."

Tuttavia, il problema che viene in rilievo, al riguardo, concerne i processi con pluralità di parti, con specifico riferimento ai confini dell'impugnazione incidentale tardiva "adesiva", proposta dal litisconsorte (come nel caso del condebitore solidale), o comunque proposta da parte diversa da quella contro la quale l'impugnazione principale venne avanzata.

2.5 - Nel caso di cui al ricorso in esame, invece, si tratta di impugnazione incidentale "in senso stretto", ex art. 334, comma 1, c.p.c. (per tale intendendosi, appunto, quella "*proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale*" – così, *ex multis* e da ultimo, Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2020, n. 23903, Rv. 659289-02), e quindi, quella da questa diretta "contro" l'impugnante principale (ossia, la c.d. controimpugnazione): ciò che può ovviamente verificarsi sia ove si tratti di processo litisconsortile (nel rapporto processuale tra i due soli impugnanti), sia ove il processo verta soltanto tra due parti, come quello che occupa.

È proprio in questo specifico ambito che si registra un più risalente arresto (Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640, Rv. 464074-01), secondo cui "*L'art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto*



a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale" (in senso conforme, Cass., Sez. Un., 23 gennaio 1998, n. 652, Rv. 511882).

In tal guisa, dunque, si ritenne che:

"(a) la ratio dell'art. 334 c.p.c. è una finalità 'transattivo-ritorsiva': la norma infatti ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale;

(b) se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;

(c) ergo, l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, 'che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato'" (così l'esegesi del citato arresto, come di recente operata, in motivazione, da Cass., Sez. III, 9 luglio 2020, n. 14596, Rv. 658319-01).



Risulta, in effetti, che detto indirizzo sia stato seguito da numerose altre pronunce successive (tra le tante, Cass., Sez. II, 24 aprile 2012, n. 6470, Rv. 622126-01; Cass., Sez. L, 27 giugno 2014, n. 631635-01; nonché, *in parte qua*, la già citata Cass. n. 14596/2020).

Più in dettaglio, Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, n. 18415, Rv. 649766-01, ha chiaramente precisato (in motivazione), *"che a seguito del reiterato intervento delle sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 4640/1989 n. 652/1998), è principio ormai consolidato quello per cui l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione, ed a quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare dei termine ordinario o della propria acquiescenza, integra una disposizione rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (in senso conforme, tra le tante, Cass., n. 20040/2015, n. 6470/2012, n. 2126/2006, e n. 6311/1988, la quale ha superato il precedente orientamento che riteneva possibile l'impugnazione incidentale tardiva solo in quanto rimanesse nell'ambito del capo investito dall'impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest'ultimo o da esso dipendente)"*.

2.6 - Non mancano tuttavia decisioni che - pur in tale più ristretta prospettiva - sembrano, *prima facie*, non del tutto in linea con l'impostazione descritta, essendosi talvolta ritenuto di operare taluni distinguo, in particolare dovendo



valutarsi se la reazione tardiva della parte destinataria dell'impugnazione principale sia attinente o meno al medesimo rapporto giuridico oggetto di quest'ultima, ovvero se riguardi un diverso rapporto, pure *sub iudice*. Così, secondo Cass., Sez. I, 10 ottobre 2008, n. 24902, Rv. 604923-01, *"la parte parzialmente soccombente può proporre appello incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche in riferimento ai capi della sentenza di merito non oggetto di gravame con l'impugnazione principale, a condizione che si tratti di impugnazioni proposte in relazione ad unico rapporto, mentre, qualora si tratti di distinti rapporti dedotti nello stesso giudizio, ovvero in cause diverse poi riunite, ciascuna parte deve proporre impugnazione per i capi della sentenza che la riguardino nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (Fattispecie in tema di risarcimento dei danni da occupazione appropriativa, in cui la S.C., avendo un Comune proposto appello principale riguardo al riparto di responsabilità con l'I.A.C.P., delegato alla realizzazione dell'opera pubblica, ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'istituto relativamente all'ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di superficie in suo favore)"* (nel medesimo senso, più di recente, Cass., Sez. L, 17 novembre 2020 n. 26164, Rv. 659545-01).

Si tratta, però, di una peculiare applicazione dei già visti principi al processo con cumulo oggettivo delle domande, non certo di arresti di segno contrario all'insegnamento della citata Cass., Sez. Un. n. 4640/1989.

2.7.1 – Ciò è invece sostenibile - da quanto consta e almeno avuto riguardo all'epoca più recente - per effetto di un paio di pronunce di legittimità, infatti rese in processi vertenti tra due sole parti; si tratta, in particolare, di Cass., Sez.



III, 16 giugno 2016, n. 12387, Rv. 640222-01, nonché di Cass., Sez. L, 14 marzo 2018, n. 6156, Rv. 647499-01, così massimata: *“L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l’omessa pronuncia sulle spese dell’ordinanza d’appello ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., affermando che il vizio denunciato determinava per l’impugnante incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all’impugnazione principale)”*. Quest’ultima decisione, come si vede, è stata resa in fattispecie assai simile rispetto a quella che occupa, benché a situazioni invertite, giacché il ricorrente principale aveva impugnato la decisione sul merito della vicenda, mentre il ricorrente incidentale aveva tardivamente reagito proprio sul capo inerente alle spese.

2.7.2 – Quello appena illustrato è, però, un orientamento decisamente minoritario (seguito in termini, da quanto consta, soltanto da Cass., Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18139; Cass., Sez. I, 25 settembre 2018, n. 22774; Cass., Sez. I, 29 dicembre 2018, n. 33555; Cass., Sez. III, 22 febbraio 2022, n. 5748 e Cass., Sez. VI-L, 7 aprile 2022, n. 11604, tutte non massimate), peraltro motivatamente disatteso, tra le altre, da Cass., Sez. V, 30 maggio 2018, n. 13651, Rv. 649085-01, secondo cui *“L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la "ratio" della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della*



controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente".

Esso nasce, a ben vedere, non tanto dal consapevole ripudio dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. 4640/1989, bensì da una non convincente lettura di Cass., Sez. Un., n. 24627/2007, operata specialmente dal primo degli arresti poc'anzi citati (ossia, da Cass. n. 12387/2016, che peraltro in motivazione indica quest'ultima pronuncia come "Cass. civ. sez. un. 27 novembre 2011, n. 24627", ovviamente per mero *lapsus calami*).

Infatti, non vi si considerano, in primo luogo, i principi specialmente vevoli per l'impugnazione incidentale "in senso stretto" già affermati dalla più volte citata Cass., Sez. Un., n. 4640/1989 (oltre che da Cass., Sez. Un., n. 652/1998), che l'arresto del 2007 - dalla cui peculiare lettura muove, come s'è detto, l'orientamento minoritario - non mette affatto in discussione, concernendo esso principalmente la tematica dell'impugnazione incidentale adesiva nel processo con pluralità di parti. Ma, soprattutto, deve, qui e ora, rilevarsi come le due pronunce dissonanti non focalizzino adeguatamente un ulteriore aspetto, ossia che - specialmente nel processo con due sole parti (o comunque, ove si tratti di



impugnazione incidentale "in senso stretto") - l'impugnazione principale mira ad alterare comunque l'equilibrio creato dalla sentenza impugnata, nella prospettiva del destinatario di quella stessa impugnazione: come è plasticamente esemplificato dalla stessa vicenda che qui occupa, la parte la cui domanda sia stata rigettata può ben accettare l'esito del giudizio a sé sfavorevole, specie a fronte di una condanna alle spese non troppo "impegnativa". Tuttavia, ove la parte vittoriosa impugni in via principale il capo che una simile regolamentazione abbia disposto, già per ciò solo detto equilibrio viene ad alterarsi, prospettandosi per il soccombente un possibile esito (ossia, una ben più consistente condanna alle spese) che questi, nella sua personale e soggettiva valutazione, ben può ritenere a quel punto non più accettabile.

In altre parole, la soluzione che qui si propugna - rapportata alla specifica ipotesi dell'impugnazione incidentale "in senso stretto", peraltro in tutto conforme a ben due arresti delle Sezioni Unite, ossia le sentenze n. 4640/1989 e n. 652/1998, più volte citate - esprime, al fondo, l'identica *ratio* sottesa alla valutazione dell'interesse all'impugnazione incidentale in rapporto con l'alterazione dell'equilibrio realizzata dall'impugnazione principale; ciò che costituisce, a ben vedere, il *trait d'union* tra le pur diverse sensibilità che, sul tema dell'impugnazione incidentale tardiva in generale, questa Corte ha più volte manifestato, specialmente con quelle pronunce dichiaratamente in linea con l'ulteriore arresto reso sul tema, di più ampia portata, dalle più volte citate Sezioni Unite n. 24627/2007 (arresto tuttavia messo in discussione, per quanto non apertamente, dalla già citata Cass., Sez. Un., 23903/2020; deve qui ribadirsi, però, che detta ultima questione qui specificamente non rileva, siccome



riferita a fattispecie speciale rispetto a quella cui si attaglia il principio generale affermato in precedenza).

2.8 – Ritiene dunque la Corte non necessario investire nuovamente della specifica questione le Sezioni Unite, giacché quello che si è definito come “orientamento minoritario” può in realtà ascriversi a fisiologiche oscillazioni giurisprudenziali, non convincenti nell’elaborazione dei presupposti ed in ogni caso non tali da ingenerare un autentico contrasto o contrapposizione tra indirizzi consolidati; deve quindi riaffermarsi il seguente principio di diritto: *“l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale”*.

2.9 – Pertanto, avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione di tale principio, il motivo in esame è rigettato.

3.1 – Per passare all’esame degli altri mezzi di censura, il primo motivo è inammissibile, per difetto di decisività e di specificità.

Infatti, quelli denunciati dalla ricorrente - ossia, l’essersi riferita la Corte d’appello ad un “suo assegno bancario”, cioè di essa o anche al fatto che tale Cesare Moroni era suo marito - sono errori (ove possano considerarsi



tali e non mere imprecisioni) che in nulla sorreggono la motivazione, tanto è vero che la questione viene dedotta dalla stessa ricorrente, più che come vero e proprio vizio, come riprova della presunta superficialità con cui il giudice d'appello avrebbe deciso la controversia.

4.1 - Il secondo motivo è infondato.

Infatti - nel sostenere la tesi per cui la propria domanda era stata interamente accolta, sicché non v'era alcuna necessità di riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la questione circa l'ascrivibilità del debito alla Sapla Legnami s.r.l., anziché ad essa che aveva firmato l'assegno di traenza solo nella qualità di amministratore della società stessa - la ricorrente mostra di confondere la natura propria dell'opposizione all'esecuzione (quale azione diretta all'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata) con le ragioni poste a sostegno della stessa (ossia, con la *causa petendi* - v. Cass., Sez. L, 7 marzo 2003, n. 3477, Rv. 560993-01; Cass., Sez. VI-3, 20 gennaio 2011, n. 1328, Rv. 615952-01; Cass., Sez. III, 28 giugno 2019, n. 17441, Rv. 654355-02), che ovviamente possono essere le più varie, a seconda della prospettazione della stessa parte opponente. Insomma, e per tornare al caso di specie, altro è opporsi ex art. 615, comma 1, c.p.c., perché il debito non è riferibile all'intimato, ma ad altro soggetto, altro è, invece, opporsi perché il titolo esecutivo (assegno di traenza) reca una firma apocrifa, non appartenente all'intimato stesso.

Ciò è tanto vero che il Tribunale aveva sì accertato l'insussistenza di un tale diritto di procedere *in executivis* in capo alla Vetreria ma non già perché l'assegno era stato emesso da Sapla Legnami s.r.l., bensì perché la firma di



traenza non apparteneva alla intimata giacché appunto apocrifa: e quindi evidente che si tratti di due *causae petendi* del tutto diverse, entrambe azionate dall'opponente in primo grado.

Del resto, dalla lettura del ricorso non è dato neppure desumere idoneamente in che modo la stessa ricorrente abbia reagito, in sede processuale, all'impugnazione incidentale, ossia se ella abbia o meno depositato comparsa in replica o comunque dedotto alcunché alla prima udienza utile successiva, solo in tali occasioni dovendo comunque eventualmente valutarsi la tempestività della riproposizione della domanda non decisa (ossia, quella circa la non riferibilità del debito ad essa ex art. 346 c.p.c., che la Corte d'appello ha accertato non essere comunque mai avvenuta e quindi rinunciata.

5.1 - Il terzo motivo resta conseguentemente assorbito, giacché la questione circa la riferibilità dell'assegno alla in proprio – e non, come si pretenderebbe col mezzo in discorso, alla Sapla Legnami s.r.l. – è oramai coperta dal giudicato, anche in dipendenza della sorte delle relative censure sul punto formulate in questa sede.

6.1 - I motivi quarto, quinto e sesto (formalmente, ancora quinto), sono inammissibili sotto plurimi profili.

Anzitutto, essi sono stati proposti per pretesa omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (ossia, circa la validità del titolo esecutivo, il disconoscimento della sottoscrizione e la liquidazione delle spese legali di primo grado); si tratta di vizi, però, che fanno inequivoco riferimento al testo non più in vigore dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., a seguito della riforma del 2012, dal che discende appunto



l'inammissibilità delle doglianze; infatti, il vizio motivazionale può ancora oggi denunciarsi col ricorso per cassazione, ma solo nella misura in cui si neghi la ricorrenza, almeno, del "minimo motivazionale" ex art. 111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), ciò che non viene affatto messo in discussione dai mezzi in esame, peraltro ciascuno ulteriormente inammissibile per ragioni proprie.

6.2 - Infatti, il quarto mezzo è pure privo di qualsivoglia censura alla decisione, neppure accennata per implicito, donde l'inammissibilità per difetto di specificità.

6.3 - Ancora, il quinto mezzo è pure inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* della gravata sentenza: poiché la Corte d'appello ha accertato l'onere di disconoscimento dell'assegno a firma della _____ ex art. 215 c.p.c., non può certo sostenersi - come la ricorrente pretende fare, col mezzo in parola - che non v'era alcun interesse ad operare detto disconoscimento, in quanto l'assegno era riferibile alla società. Come già visto, infatti, si tratta di due *causae petendi* diverse, tanto è vero che il Tribunale aveva accolto l'opposizione proprio per la natura apocrifa della firma (connessa, appunto, al disconoscimento), e non già per la pretesa alterità soggettiva, *ex latere debitoris*; ne consegue che la statuizione in questione non è stata adeguatamente censurata.

6.4 - Il sesto motivo, infine, è inammissibile perché la ricorrente non coglie - neanche in tal caso - la *ratio decidendi* della gravata sentenza; la _____ non considera, infatti, che la Corte territoriale ha ritenuto che l'accoglimento dell'appello incidentale travolgesse l'appello principale, che per tale ragione non è stato deciso: una volta accertata la soccombenza della _____ sul merito, non può ovviamente discutersi della correttezza o meno di un capo della



decisione di primo grado (quello attinente, cioè, al regolamento delle spese) incompatibile con la soccombenza riconosciuta in appello. Pertanto, neppure tale statuizione è stata opportunamente impugnata.

7.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 9.6.2022 e, a seguito di riconvocazione telematica, il giorno 26.7.2022.

Il Presidente
Franco De Stefano

